



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Stefano SIRAGUSA | Presidente              |
| Giovanni GUIDA   | Consigliere             |
| Ilio CICERI      | Consigliere             |
| Bruno LOMAZZI    | Referendario            |
| Matteo SANTUCCI  | Referendario            |
| Andrea DI RENZO  | Referendario            |
| Chiara GRASSI    | Referendario (relatore) |

Nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)**, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2022/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, depositata il 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione dell'11 e 25 febbraio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 14 novembre 2023, n. 44, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Chiara Grassi;

**FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) (9.400 abitanti) acquisiti mediante il sistema applicativo LimeFit, in data 1° dicembre 2022 (prot. n. 4690) e 5 ottobre 2023 (prot. n. 3902).

L'Organo di revisione nelle proprie relazioni e nei questionari ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha comunque ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nella complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## **DIRITTO**

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

L'art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Le Sezioni di controllo accertano mediante specifiche pronunce il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente,

ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39 del 2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Il Comune ha approvato nei termini, con scadenza 30 aprile, il rendiconto 2021 con delibera consiliare n. 20 del 29 aprile 2022 ed il rendiconto 2022, con deliberazione n. 7 del 27 aprile 2023.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza

- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della l. n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri per l'esercizio 2021 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

|  | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE<br>(W= O+Z) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>                    | <b>855.518,66</b>  | <b>-91.014,70</b>  | <b>764.503,96</b>  |
| Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)     | -                  | -                  | -                  |
| Risorse vincolate nel bilancio (-)                             | -                  | -                  | -                  |
| <b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>                     | <b>855.518,66</b>  | <b>-91.014,70</b>  | <b>764.503,96</b>  |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) | -                  | -                  | -                  |
| <b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>                     | <b>855.518,66</b>  | <b>-91.014,70</b>  | <b>764.503,96</b>  |

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di competenza (W1) l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) hanno lo stesso importo pari a 764.503,96 euro.

A tal proposito si evidenzia una discrasia tra i valori della relazione dell'organo di revisione, ed i dati presenti sulla banca dati, relativa ai dati O2 e O3 pari a 104.244,72 a causa di stanziamenti su *Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N* (- 542.589,07 euro) e *Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio* (- 208.684,87 euro).

Al riguardo si raccomanda una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti, per evitare aggravii istruttori.

Nell'esercizio 2022 si registrano i valori che seguono.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo.

|  | Parte corrente (O)  | Parte capitale (Z) | TOTALE<br>(W= O+Z)  |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>                    | <b>1.069.614,10</b> | <b>-43.233,53</b>  | <b>1.026.380,57</b> |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)     | 222.557,00          | -                  | 222.557,00          |
| Risorse vincolate nel bilancio (-)                             | -                   | -                  | -                   |
| <b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>                     | <b>847.057,10</b>   | <b>-43.233,53</b>  | <b>803.823,57</b>   |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) | 77.108,34           | -                  | 77.108,34           |
| <b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>                     | <b>769.948,76</b>   | <b>-43.233,53</b>  | <b>726.715,23</b>   |

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Nel 2022 l'Ente consegue un risultato di competenza W1 pari a 1.026.380,57 euro, permangono positivi l'equilibrio di bilancio W2 pari a 803.823,57 euro e l'equilibrio complessivo W3 pari a 726.715,23 euro.

Questa Sezione ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

### **3. Risultato di amministrazione e sua composizione.**

Il risultato di amministrazione è considerato *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Tabella n. 3 – Risultato di amministrazione

| Voci   | Esercizio 2021 |              |                   | Esercizio 2022 |              |                     |
|--|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|
|  | residui        | competenza   | Totale            | Residui        | competenza   | totale              |
| Fondo cassa all' 1/1                             |                |              | 3.955.019,26      |                |              | 4.800.376,61        |
| Riscossioni                                      | 1.857.671,61   | 7.191.725,99 | 9.049.397,60      | 1.325.869,37   | 8.689.690,03 | 10.015.559,40       |
| Pagamenti  | 2.262.340,80   | 5.941.699,45 | 8.204.040,25      | 5.834.267,48   | 6.155.359,89 | 11.989.627,37       |
| saldo di cassa al 31/12                          |                |              | 4.800.376,61      |                |              | 2.826.308,64        |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate |                |              | -                 |                |              | -                   |
| Fondo cassa al 31/12                             |                |              | 4.800.376,61      |                |              | 2.826.308,64        |
| Residui attivi                                   | 8.595.031,46   | 1.670.459,96 | 10.265.491,42     | 8.255.323,33   | 4.970.527,30 | 13.225.850,63       |
| Residui passivi                                  | 11.749.170,96  | 1.913.105,11 | 13.662.276,07     | 7.264.496,27   | 7.145.061,07 | 14.409.557,34       |
| FPV spesa corrente                               |                |              | 402.933,34        |                |              | 160.418,69          |
| FPV spesa in conto capitale                      |                |              | 160.050,37        |                |              | -                   |
| <b>Risultato amministrazione al 31/12</b>        |                |              | <b>840.608,25</b> |                |              | <b>1.482.183,24</b> |

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Si prende atto che il Fondo pluriennale vincolato, viene quantificato nel 2021 in 402.933,34 euro per la spesa corrente ed in 160.050,37 euro per la spesa in conto capitale. Nel 2022, invece, è presente solo per la spesa corrente con 160.418,69 euro.

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal d.lgs. 118 del 2011, presuppone una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze – quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione. In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del Fondo pluriennale vincolato. Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a

dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

L'importo del risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è esposto nella tabella che segue.

Tabella n. 4 - Composizione risultato di amministrazione

|   | 2021              | 2022                |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Risultato di amministrazione</b>   | <b>840.608,25</b> | <b>1.482.183,24</b> |
| <b><u>Parte accantonata:</u></b>  |                   |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE  | 542.589,07        | 755.391,30          |
| Fondo anticipazione di liquidità  | -                 | -                   |
| Fondo perdite società partecipate   | -                 | -                   |
| Fondo contenzioso   | 20.000,00         | 103.363,11          |
| Altri accantonamenti (indennità di fine mandato)  | 14.000,00         | 17.500,00           |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>576.589,07</b> | <b>876.254,41</b>   |
| <b><u>Parte vincolata:</u></b>  |                   |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (contrattazione decentrata e fondo funzioni fondamentali) | 208.684,87        | -                   |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | -                 | -                   |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | -                 | 470.000,00          |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | -                 | -                   |
| Altri vincoli   | -                 | -                   |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   | <b>208.684,87</b> | <b>470.000,00</b>   |
| <b><u>Parte destinata agli investimenti:</u></b>  |                   |                     |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   | <b>55.334,31</b>  | <b>135.928,83</b>   |

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente chiude l'esercizio 2021 con un avanzo di amministrazione pari a 55.334,31 euro, che sale a 135.928,83 euro nell'esercizio successivo.

Il Comune nell'esercizio 2021 ha accantonato 542.589,07 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità, 20.000,00 euro al Fondo contenzioso e 14.000 euro ad altri accantonamenti (relativo al Fondo indennità fine mandato sindaco), per un totale di 576.589,07 euro che salgono a 876.254,41 euro nel 2021. Nel successivo esercizio, infatti, sono stati accantonati 755.391,30 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità, 103.363,11 euro al Fondo contenzioso (determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto



5.2 lettera h per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano per l'Oref congrue) e 17.500,00 euro ad altri accantonamenti (riconducibili al Fondo indennità fine mandato sindaco con 14.000 euro già accantonate e 3.500 euro nell'esercizio).

Dal prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" inserito nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'esercizio 2022, si rileva che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*, ha accantonato a FCDE euro 571.388,30, una somma pari al 100 per cento dei residui mantenuti (571.388,30 euro nell'esercizio, mentre non sono presenti Residui attivi degli esercizi precedenti);
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie Tipologia 100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*, ha accantonato a FCDE euro 184.003,00, una somma pari al 50,37 per cento dei residui mantenuti (euro 365.333,57 di cui 184.748,45 relativi alla competenza e 180.585,12 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";

Il FCDE di euro 755.391,30 è generato dai residui di parte corrente dal Titolo 1 e dal Titolo 3 e rappresenta il 6 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (euro 13.225.850,63), che diventa circa il 79 per cento in riferimento ai Titoli 1 e 3 (euro 952.677,05).

Questa Sezione ricorda all'Ente di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, "I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR).

Il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: "per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al

*fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi".*

Con riferimento alle somme vincolate, nel 2021 risultano 208.684,87 euro per "Vincoli derivanti dalla legge" relativo ai fondi vincolati per esercizio funzioni fondamentali d.l. 34/2020. Nel 2022, invece, 470.000,00 euro per "Vincoli derivanti da finanziamenti" con l'Oref che nella relazione (pag.14) precisa che 220.000,00 euro attengono a: *Cassa depositi e prestiti manutenzione viabilità comunale* e 250.000,00 euro a: *Istituto credito sportivo lavori di adeguamento parziale del campo sportivo del capoluogo, nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS*. Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Organo di revisione ha verificato nel questionario 2022, la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato, della certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 (prevista entro il 31 maggio 2022/2023) in data 20 maggio 2022 e 26 maggio 2023. Inoltre, i ristori specifici di spesa confluiti al 31 dicembre 2021 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2022 o conservati nell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2022 sono i seguenti: parte spesa 226.315,00 euro; parte conservata 108.705,00 euro. In precedenza, nel questionario 2021 sono stati indicati i ristori specifici di spesa confluiti al 31 dicembre 2020 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2021 o conservati nell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, per 257.681,13 euro come ammontare della parte spesa.

Per quanto concerne la gestione dell'emergenza energetica, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha terminato di quantificare le maggiori spese al 31 dicembre 2022 in attesa dei conguagli. Le somme ricevute ammontano a 149.160,63 euro "*fondo per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi*".

Il principio contabile di cui al par. 9.2.8 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti*

per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio.”

#### 4. Analisi della liquidità.

L'Organo di revisione ha precisato che l'Ente per gli esercizi in esame non ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità e di tesoreria.

Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, negli esercizi 2021 e 2022 registra i seguenti risultati finali, con valori elevati del fondo di cassa.

Tabella 5 - Gestione di cassa

|                               | 2021         | 2022          |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>FONDO CASSA INIZIALE</b>   | 3.955.019,26 | 4.800.376,61  |
| TOTALE RISCOSSIONI            | 9.049.397,60 | 10.015.559,40 |
| TOTALE PAGAMENTI              | 8.204.040,25 | 11.989.627,37 |
| <b>FONDO CASSA al 31.12</b>   | 4.800.376,61 | 2.826.308,64  |
| <i>Di cui cassa vincolata</i> | -            | -             |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Si fa presente che sia nel testo delle relazioni che nei questionari degli esercizi in esame, la cassa vincolata risulta pari a zero. Al riguardo, l'organo di revisione ha indicato che "l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022". L'Ente, nel corso dell'istruttoria condotta da questa Sezione, ha precisato con nota acquisita a protocollo n. 4966 del 30 ottobre 2023, di aver "rielaborato con la Tesoreria Comunale i precedenti prospetti, procederà immediatamente a richiedere e collaborare con il Tesoriere per la situazioni di cassa con la somme vincolate.”

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla gestione delle entrate e delle spese vincolate al fine di poter monitorare, costantemente, il fondo di cassa vincolato ed evitare squilibri in termini di cassa.

Questo Collegio sottolinea come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento di spese destinate di

cui si è già avuto il correlato incasso. L'art. 195 del Tuel stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative sia procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

## 5. Analisi dei residui

L'Organo di revisione, nelle relazioni al rendiconto, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre degli esercizi in esame.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 6 - residui attivi 2021-2022

| RESIDUI ATTIVI                 | 2021                 | 2022                 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESIDUI INIZIALI</b>        | <b>11.265.198,10</b> | <b>10.265.491,42</b> |
| RISCOSSIONI C/R                | 1.857.671,61         | 1.325.869,37         |
| RIACCERTAMENTO RESIDUI         | -812.495,03          | -684.298,72          |
| RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI | 8.595.031,46         | 8.255.323,33         |
| RESIDUI DI COMPETENZA          | 1.670.459,96         | 4.970.527,30         |
| <b>TOTALE RESIDUI</b>          | <b>10.265.491,42</b> | <b>13.225.850,63</b> |
| % RISCOSSIONE RESIDUI          | 16                   | 13                   |
| % FORMAZIONE DEI RESIDUI       | 19                   | 36                   |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui attivi è pari al 19 per cento nell'esercizio 2021 e sale al 36 per cento nel 2022, mentre la quota di riscossione dal 16 per cento nel 2021 scende al 13 per cento nel 2022. Tra i residui attivi nell'esercizio 2022, gli importi più rilevanti riguardano il Titolo 1: *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* con 571.388,93 euro, il Titolo 3: *Entrate extratributarie* con 381.288,12 euro ed il Titolo 4: *Entrate in conto capitale* con euro 11.965.556,82 euro.

La Tabella *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio*, presente nel questionario 2022, per TARSU/TIA/TARI residui iniziali nel 2021 di 462.595,13 euro ed un riscosso in c/residui di pari importo mentre nel 2022 vi sono residui iniziali di 1.462.308 euro ed un riscosso in c/residui pari a 890.917,07 euro. Sono indicati a zero, invece, i valori relativi a IMU/TASI, fitti attivi e canoni patrimoniali per proventi acquedotto, per sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada e per proventi canoni di depurazione. Su specifico quesito posto in fase istruttoria da questa Sezione l'Ente ha precisato, con la nota acquisita a protocollo n. 4966 del 30 ottobre 2023, che "non vi erano residui sui capitoli anni precedenti ed

abbiamo provveduto a incassare le somme relativi agli accertamenti in competenza sulla tipologia riguardante gli accertamenti IMU anni precedenti”.

Questo Collegio ricorda come gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero invece garantire una soddisfacente condizione di liquidità.

Si raccomanda, comunque, all’Ente di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per il recupero dei crediti, ponendo la massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

Di seguito, è riportata la situazione relativa ai residui passivi.

Tabella 7 - residui passivi 2021-2022

| RESIDUI PASSIVI                | 2021                 | 2022                 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESIDUI INIZIALI</b>        | <b>14.182.988,07</b> | <b>13.662.276,07</b> |
| PAGAMENTI C/R                  | 2.262.340,80         | 5.834.267,48         |
| RIACCERTAMENTO RESIDUI         | -171.476,31          | -563.512,32          |
| RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI | 11.749.170,96        | 7.264.496,27         |
| RESIDUI DI COMPETENZA          | 1.913.105,11         | 7.145.061,07         |
| <b>TOTALE RESIDUI</b>          | <b>13.662.276,07</b> | <b>14.409.557,34</b> |
| % PAGAMENTI RESIDUI            | 16                   | 43                   |
| % FORMAZIONE DEI RESIDUI       | 24                   | 54                   |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui passivi passa dal 24 per cento del 2021 al 54 per cento del 2022, e quella dei pagamenti sale dal 16 per cento del 2021 al 43 per cento del 2022. Nei residui passivi gli importi maggiori sono nel Titolo 1: *Spese correnti* con 2.569.605,53 euro e nel Titolo 2: *Spese in conto capitale* euro 11.689.734,96 euro.

L’Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti 2021-2022 ha precisato che nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate. La Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi,

l'evoluzione dei residui, con particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

## 6. Tempestività dei pagamenti

Con nota acquisita a protocollo n. 5174 del 31 ottobre 2023, l'Ente ha trasmesso l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, pari a meno 5 per l'esercizio 2021 e a zero per l'esercizio seguente.

## 7. Spese di rappresentanza

Dal prospetto allegato al rendiconto dell'Ente previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, (inoltrato con nota acquisita a protocollo n. 5174 del 31 ottobre 2023), risultano effettuate spese di rappresentanza nel 2021 per 121 euro (corona di alloro cerimonia commemorazione dei caduti) e 108 euro (copia della carta fondamentale della Repubblica italiana nella giornata del 27 dicembre 2021 per i cittadini diciottenni), mentre nel 2022 (come da documento inoltrato con nota acquisita a protocollo n. 5294 del 31 ottobre 2023), risultano spese per 121 euro (corona di alloro cerimonia 25 aprile) e 159,50 euro (corona di alloro cerimonia commemorazione dei caduti).

A seguito di richiesta istruttoria l'Ente, con nota acquisita a protocollo n. 4966 del 30 ottobre 2023, ha chiarito che il *“regolamento interno per le spese di rappresentanza non è stato approvato, ma ad agosto 2023 l'amministrazione ha modificato il funzionigramma ed assegnato al sottoscritto (Responsabile dell'area economico-finanziaria) quale obiettivo la redazione e l'approvazione del regolamento, quindi entro l'anno il documento deve essere presentato al Consiglio.”*

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, uno specifico regolamento, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire i migliori servizi al cittadino, in contrasto con i principi di buon andamento e di sana gestione del bilancio.

## 8. Organismi partecipati

Il Comune con deliberazione di Consiglio n. 56 del 28 dicembre 2022 ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021.

La tabella che segue indica le partecipazioni direttamente detenute dall'Ente.

Tabella 8 - Elenco partecipazioni.

| PARTECIPATA             | % partecipazione | Esito rilevazione |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| RUZZO RETI S.P.A        | 2,27             | mantenimento      |
| ASMEL CONSORTILE A R.L. | 0,215            | mantenimento      |

Fonte: Deliberazioni di consiglio comunale n. 56 del 28 dicembre 2022

La deliberazione prende atto che *“la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.”* Asmea s.r.l. *“Partecipazioni indirette detenute attraverso Asmel Consortile soc. cons. a r.l.”* risulta dismessa da luglio 2022.

La società Gal Terreverdi Teramane s.c.c. a r. l. in quota all'1,32 per cento, finalizzata a rafforzare lo sviluppo a lungo termine del territorio con l'attuazione di strategie di sviluppo locale, non è indicata nella deliberazione consiliare n. 56 del 2022, ma è presente nell'allegato alla deliberazione n. 110 del 4 settembre 2023 *“Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Mosciano Sant'Angelo”* dove viene indicato che *“occorre verificare se la partecipazione, può essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Mosciano S.A. in Gal Terreverdi Teramane s.c.c. a r. l. è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento”*. L'Ente ha precisato che *“abbiamo inserito dall'anno 2022 procedo immediatamente a verificare per l'anno 2021.”*

Per quanto riguarda la società a Ruzzo reti s.p.a., si ricorda che nella deliberazione n. 194/2023/VSG questa Sezione di controllo ha accertato *“il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”* di cui all'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 e la mancata specifica indicazione nello statuto dell'obbligo di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, come previsto dall'art. 11, comma 4, d. lgs. n. 175 del 2016.”

L'Organo di revisione, nel questionario 2021 ha verificato che *“non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati”* e nell'esercizio successivo ha invece riportato che *“non ricorre la fattispecie”*.

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è, infatti, quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *“in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*. A

tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione citata, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale, sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati. Tutto ciò è in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della comunità amministrata (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia – delib. n. 209/2018).

### 9. Indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, come indicato nel questionario 2022, è del 3,27 per cento nell'esercizio 2021 e del 2,82 in quello seguente. Si rileva una discrasia di dati tra la tabella dimostrativa del questionario del 2022 in cui il valore è indicato pari a zero, e la relazione che riporta un valore pari al 7,12 per cento. L'Ente, con nota acquisita al protocollo n. 4966 del 30 ottobre 2023, ha precisato che *“è sicuramente un errore procedo a modificare”*.

È stato comunque rispettato il limite del 10 per cento previsto dall'art. 204 Tuel. La tabella seguente indica il debito contratto.

Tabella 9 - Totale debito

|  |   | 2021                | 2022                |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 1) Debito complessivo contratto al 31/12                                       | + | 6.801.859,56        | 6.563.640,84        |
| 2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020-2021 (comprese le estinzioni anticipate) | - | 238.218,72          | 249.372,39 €        |
| 3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020                            | + | -                   | -                   |
| <b>TOTALE DEBITO</b>   | = | <b>6.563.640,84</b> | <b>6.314.268,45</b> |

Fonte: Relazione e questionario dell'organo di revisione al consuntivo 2021-2022

### 10. Parametri deficitari

Dall'analisi dei parametri deficitari, si evince il mancato rispetto negli esercizi in esame dei limiti imposti dalla vigente normativa dell'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47 per cento. A tal proposito, l'Ente ha precisato nella nota acquisita in data 30 ottobre 2023, n. 4966, che *“tra gli accertamenti ci sono finanziamenti statali di rilevante valore che nonostante le rendicontazioni depositate dai settori tecnici non sono state liquidate”*. L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p)



del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*.

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà strutturale costituisce un indice di criticità della tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

### **11. Debiti fuori bilancio**

In merito ai debiti fuori bilancio, nelle relazioni dell'organo di revisione sono indicati euro 6.319,03 per il 2021, riferito alla deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29 dicembre 2021 (dato acquisito con protocollo n. 2212 in data 13 luglio 2022, come indicato anche nel questionario prot. 3206 in data 13 ottobre 2022) ed euro 3.389,38 per il 2022 per la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24 maggio 2022.

Nella relazione dell'esercizio 2022 l'Organo di revisione così specifica: *“Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 32.988,80 per prestazioni professionali inerenti agli eventi sismici dell'anno 2009”*.

Tabella 10 - Debiti fuori bilancio

|  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Totale debiti fuori bilancio riconosciuti</b>                         | <b>6.319,03</b> | <b>3.389,38</b> |
| <i>di cui:</i>   |                 |                 |
| Sentenze esecutive   | 6.319,03        | 3.389,38        |
| Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni | -               | -               |
| Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica                  | -               | -               |
| Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza                       | -               | -               |
| Acquisizione di beni e servizi   | -               | -               |

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione esercizio 2021-2022

Si segnala, inoltre, che nel questionario dell'esercizio 2021 per i valori e le modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, risulta la *“copertura dei debiti fuori bilancio”* per euro 8.100,00 e nel questionario 2022 in *“Altri Accantonamenti - verifica congruità”*, sono indicati *“debito fuori bilancio”* 33.323,00 euro.

Questa Sezione di controllo invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo

sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

## **12. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Si rileva nella relazione al rendiconto 2022 (pag.23) che *“l’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021. L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha assunto la delibera di ricognizione dei fondi PNRR “non nativi”. L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non si è avvalso delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.”*

## **13. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio**

Considerato che, come messo in evidenza anche dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell’andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l’eventuale adozione di provvedimenti imponenti l’adozione di misure correttive non può prescindere dall’analisi dell’*“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale”* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, nonché l’eventuale ricorso allo strumento dell’anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 20 ottobre 2023, emerge che:

- gli incassi nel 2023 risultano pari a 6.693.499,71 euro (con altri incassi da regolarizzare, riscossioni codificate dal tesoriere pari a 52.852,07 euro), a fronte di 10.015.559,40 euro nel 2022;
- i pagamenti nel 2023 risultano pari a 7.423.689,2 a fronte di 11.989.627,37 euro nel 2022;
- dall’analisi del prospetto *“disponibilità liquide”* emerge un fondo di cassa per euro 1.920.136,14, rispetto all’importo che alla data del primo gennaio era pari ad euro 2.826.308,64.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto, l’Ente è tenuto:

- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di

- bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;
- a adottare misure organizzative al fine di migliorare il livello della riscossione delle entrate proprie e di velocizzare la riscossione (sia ordinaria che coattiva) al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
  - alla corretta quantificazione della cassa vincolata e a adottare un sistema di tracciamento dei fondi di cassa vincolati e di monitoraggio dell'uso degli stessi che consenta il costante rispetto dell'art. 195 del Tuel;
  - a compiere un adeguato controllo della politica di programmazione e di gestione dell'attività amministrativa, al fine di individuare e rimuovere le cause che determinano la costante formazione di debiti fuori bilancio;
  - al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla normativa vigente;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023.

Il Relatore  
Chiara GRASSI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata il 20 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla Lomarco